

**ASSOCIAZIONE
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E LA GIORDANIA**

Il Consiglio di associazione

**Bruxelles, 23 luglio 2010
(OR. en)**

UE-RHJ 3302/10

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

**DECISIONE N. .../2010
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA**

del

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3¹ dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra² (in prosieguo: l'"accordo"), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (3) È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Giordania per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo.
- (5) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 31.

² GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:

- "7. In deroga al paragrafo 1, la Giordania può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
- a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania;
 - b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a

Per il consiglio di associazione UE-Giordania

Il presidente
